



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Lavoro

VERBALE DI UDIENZA

n. 1631/2015 R.G.

Oggi 16/01/2017, innanzi al dott. Sergio Cassia sono comparsi: l'avv. Gravallese per il ricorrente e il dott. Naccari per il Ministero dell'Interno, delegato dall'Avvocatura.

I procuratori discutono la controversia.

Il Giudice, al termine della camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BERGAMO

Sezione Lavoro

in composizione monocratica in persona del dott. Sergio Cassia in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di pubblico impiego n. 1631/15, promossa con ricorso depositato il 14 luglio 2015 da

Rapisarda Leopoldo, con il proc. dom. avv. A. Gravallese

- attore -

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia

- convenuto -

Comune di Casnigo, in persona del Sindaco *pro tempore*

Prefettura di Milano, in persona del Prefetto *pro tempore*

Comune di Leffe, in persona del Sindaco *pro tempore*



Comune di Pradalunga, in persona del Sindaco *pro tempore*

Comune di Casazza, in persona del Sindaco *pro tempore*

- convenuti contumaci -

Oggetto: diritti di rogito.

Causa chiusa a sentenza il 18 gennaio 2017.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 14 luglio 2015, Rapisarda Leopoldo conveniva avanti a questo Tribunale i soggetti in epigrafe per ivi sentire accertare che la sede di Segreteria convenzionata dei Comuni di Casnigo, Leffe, Pradalunga e Casazza è da qualificarsi quale sede di classe II, con conseguente determinazione della retribuzione di posizione ex CCNL di € 15.584,45 annui lordi, e condanna dei Comuni convenuti al pagamento dei ratei non corrisposti da giugno 2015 in avanti.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno, contestando la fondatezza della domanda.

La causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna.

Motivi della decisione

La domanda è infondata e va, pertanto, respinta.

In fatto, è pacifico che:

a) il ricorrente è iscritto nella fascia A dell'Albo dei Segretari comunali ed è stato titolare della sede di segreteria comunale convenzionata dei Comuni di Casnigo, Leffe, Pradalunga e Peia, di popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti e al tempo qualificata di classe II ex Tabella A d.P.R. 749/1972, con conse-



guente retribuzione di posizione di fascia B.1 ex art. 41 CCNL;

- b) dall'1 giugno 2015, il ricorrente è titolare della sede di segreteria comunale convenzionata dei Comuni di Casnigo, Leffe, Pradalunga e Casazza, la cui popolazione complessiva è superiore a 10.000 abitanti;
- c) con decreto n. 107 del 26 maggio 2015 (cfr. doc. 5.e Rapisarda), la Prefettura di Milano ha classificato la sede di segreteria comunale convenzionata dei Comuni di Casnigo, Leffe, Pradalunga e Casazza di classe III, in applicazione di quanto disposto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 485 del 24 marzo 2015 (cfr. doc. 5.a Rapisarda), atteso che il comune c.d. capofila (il Comune di Casnigo) ha una popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti;
- d) conseguentemente, con decreto n. 4077 del 24 giugno 2015 (cfr. doc. 2.a Rapisarda), il Comune di Casnigo ha rideterminato la retribuzione di posizione nella misura di cui alla fascia B.2 ex art. 41 CCNL.

Il trattamento economico dei segretari comunali è disciplinato, per quanto interessa nella presente controversia, dalle seguenti disposizioni contrattuali:

- a) art. 37 CCNL: "la struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone delle seguenti voci: a) trattamento stipendiale; b) indennità integrativa speciale; c) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; d) retribuzione di posizione; e) maturato economico annuo, ove spettante; f) retribuzione di risultato; g) diritti di segreteria; h) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate";



b) art. 41 CCNL: "ai segretari comunali e provinciali è confermata l'attribuzione del compenso denominato retribuzione di posizione, collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente di cui il segretario è titolare. ... (c. 1) // ... // ... i valori complessivi lordi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali son così rideterminati: livello A: ...; livello B: 1) incarichi in enti superiori a 10.000 e fino a 65.000 abitanti 2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti; livello C: ..." (c. 3);

c) art. 45 CCNL: "al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37 c. 1 da a) ad e) in godimento. (c. 1) // ... // Gli oneri conseguenti all'applicazione dei cc. 1 e 2 si ripartiscono tra i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione" (c. 3).

Le convenzioni di segreteria sono disciplinate dall'art. 10 d.P.R. 465/1997, a mente del quale "i comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria. (c. 1; cfr. anche art. 98 c. 3 d.lgs. 267/2000) // Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla



nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie (c. 2) // Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva e il rimborso delle spese di viaggio Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17 c. 4 determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi" (c. 3).

In relazione a forme associative tra comuni, l'art. 1 c. 2 l. 604/1962 prevedeva che "per i Comuni consorziati, la classe del consorzio è determinata in base alla popolazione residente complessiva dei Comuni uniti in consorzio".

Tale disposizione, mantenuta in vigore dall'art. 17 c. 3 d.P.R. 749/1972, è stata poi abrogata dall'art. 35 d.P.R. 465/1997, che, per altro verso, ha mantenuto in vigore la Tabella A allegata al d.P.R. 749/1972, relativa alle classi di comuni, determinate in base alla loro popolazione.

La questione controversa è, pertanto, se la retribuzione di posizione ex art. 37 lett. d) CCNL debba essere tutt'ora calcolata in base alla popolazione complessiva dei comuni convenzionati, secondo il criterio già previsto dall'art. 1 c. 2 l. 604/1962.

Tale interpretazione è stata adottata dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e



Provinciali (cfr. deliberazione n. 90 del 12 aprile 2000, sub doc. 6.a Rapisarda).

Con circolare n. 485 del 24 marzo 2015, il Ministero dell'Interno ha però rivisto il suddetto criterio classificatorio, stabilendo che "in ipotesi di convenzionamento, la retribuzione di posizione del Segretario convenzionato dovrà risultare corrispondente a quella prevista, dalla contrattazione collettiva, per il comune c.d. capofila, il quale, nell'ambito della convenzione, procede alla nomina del Segretario".

Ebbene, non appare condivisibile l'assunto - posto alla base dell'interpretazione sostenuta dal ricorrente - per cui "la sede di segreteria convenzionata realizza un unico soggetto giuridico", con conseguente calcolo della popolazione in sommatoria ai fini della classificazione della Tabella A allegata al d.P.R. 749/1972.

In primo luogo, l'art. 10 d.P.R. 465/1997 disciplina la fattispecie della convenzione di segreteria alla stregua di un accordo tra comuni per la gestione associata di funzioni amministrative (previsto in via generale dall'art. 15 l. 241/1990 e, per gli enti locali, dall'art. 30 d.lgs. 267/2000), individuando nella convenzione stessa l'unica fonte di disciplina della gestione della funzione associata.

Non è pertanto previsto alcun tipo di "ente" o "soggetto" distinto dai singoli comuni convenzionati, né tale figura - in mancanza di una specifica previsione di legge quale quella dell'abrogato art 1 c. 2 l. 604/1962 (peraltro relativa alla distinta fattispecie del "consorzio", questo sì ente strumentale dei singoli comuni ex art. 31 d.lgs.



267/2000) - può essere surrettiziamente introdotta, in palese violazione del principio di economicità (e quindi di ottimizzazione del rapporto mezzi/risultati) ex artt. 97 Cost. e 1 c. 1 l. 241/1990.

Lo stesso art. 41 CCNL fa riferimento all' "ente" (cioè ai comuni o alle province) - e non già ad accordi tra enti - per determinare il livello di "rilevanza delle funzioni attribuite e [de]lle connesse responsabilità".

A fronte della maggiore gravosità del compito, d'altra parte, il segretario titolare di segreteria convenzionata percepisce un'apposita retribuzione aggiuntiva, determinata in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi" e i cui oneri sono ripartiti "tra i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione" (cfr. artt 10 c. 3 d.P.R. 465/1997 e 45 CCNL).

Ne consegue che, in mancanza di un distinto ente di popolazione maggiore, la "tipologia dell'ente" cui fare riferimento per individuare il livello di funzioni e responsabilità dovrà essere determinata in base alla popolazione dell'ente associato di maggiori dimensioni, la cui "complessità organizzativa" ex art. 10 c. 3 d.P.R. 465/1997 assorbe quella dei restanti minori comuni.

L'interpretazione contraria, invece, oltre a presupporre un inammissibile "ente" fittizio, finirebbe per remunerare le funzioni svolte per diversi enti tutti di dimensioni minori - e quindi tutti di corrispondente minore "complessità organizzativa" - in maniera uguale a quelle svolte per un ente di dimensioni e complessità maggiori, cui si aggiungerebbe l'ulteriore "retribuzione aggiunti-



va", con indebita remunerazione della medesima funzione (e, peraltro, con effetti moltiplicativi, tenuto conto che tale retribuzione è calcolata su una base già comprensiva della retribuzione di posizione).

Né si può preferire tale interpretazione in base a "usi" o "buona fede", risultando la stessa in contrasto con la disciplina di legge e di contratto.

Sussistono giusti motivi, anche in relazione alla novità della questione giuridica, per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così provvede: 1) respinge la domanda; 2) compensa le spese di lite tra le parti.

Bergamo, 18 gennaio 2017

Il Giudice del Lavoro
Dott. Sergio Cassia

